

RACCOMANDATA

382535

W R R

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI BRINDISI

Oggetto: Legge 24.12.1993, n.560 - Norme in materia di alienazione degli alloggi di E.R.P.

Rif. Vs. del 5 aprile 1994 Prot. N. 2681
LOTESORIERE BENEDETTO, Largo Bianchieri 6/A/4 - OSTUNI

La sottoscritta LOTESORIERE CHIARA, figlia unica-nubile, da sempre convivente, prima col C.F. LOTESORIERE BENEDETTO, assegnatario dell'alloggio in Ostuni, Largo Bianchieri 6/A/4, deceduto il 4/2/1981, ora con la vedova Greco Consiglia, mia madre, come risulta dai certificati che si allegano, fa presente di aver inviato, con raccomandata, in data 21 aprile c.a., domanda di acquisto dell'alloggio in oggetto.

La sottoscritta fa presente inoltre che, con la medesima raccomandata, indicava come modalità di pagamento quella contrassegnata con la lettera b), cioè con la dilazione della quota residua, ora intende modificare tale volontà scegliendo come modalità di pagamento la prima, lettera a), cioè pagamento in unica soluzione, con riduzione del 10% (dieci per cento) del prezzo indicato.

Ostuni, 23 Luglio 1994

I. A. C. P. BRINDISI
Prot. N. 5718
Data 26 LUG. 1994

LOTESORIERE CHIARA
LARGO BIANCHIERI 6/A/4
72017 OSTUNI (BR)

Lotessoriere Chiara

Allegati:

- 1 - Stato di Famiglia originario
- 2 - Stato di Famiglia attuale

H. Mestore

27/7/94

M



Comune di Ostuni
PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

certifica

Che Lotesoriere Chiara, nata in Ostuni il 19/1/1938, qui
residente ha avuto le seguenti vicende domiciliari:

- 1) il 15/5/974 ha abitato in C.so Garibaldi n°396;
- 2) il 17/9/975 ha abitato in Via Cav.di Vitt.Veneto 396;
- 3) il 20/3/1976 ha abitato in L.go Bianchieri n°6 dove
abita tutt'ora.=

=

=

=

Si rilascia in carta libera per uso consentito dalla legge

li

10 MAG. 1995



L'IMPIEGATO ADDETTO
Uff.le Amm. Serv. Demografici
SGNIAZZELLO



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

*** CERTIFICATO DI RESIDENZA ***

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

LOTESORIERE CHIARA

Nata il 19/01/1938 a OSTUNI (BR)

atto n. 44/1

abitante in VIA BIANCHIERI 6/ A/

E' QUI RESIDENTE



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
Dott. ANGELO ROMA

Ostuni, li 10/05/1995

Il Compilatore

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - ~~LIBERA~~) DA

VALERE PER USO

~~CONVENIENTE~~
CONVENIENTE



D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto Greco M. Consiglio Ved. di Lotesorriere Benedetto
assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito
in Ostuni Lotto 5° Via/piazza Biauchieri n. 6
scala A piano 2° int. 4

PRENDE ATTO

che il sig. Lotesorriere Chiara nata a Ostuni il 19-01-1938 familiare conviven-
te del sottoscritto in qualità di figlia
(moglie - figlio - nipote - ecc.)
ha presentato in data 21 APR. '94 domanda di acquisto dell'allog-
gio in parola a sensi dell'art. 1 - comma 6 - della legge 560/1993.
In proposito comunica il proprio nulla-osta all'acquisto dell'allog-
gio da parte del citato familiare.

In fede

24 OTT. 1994
paire

Greco M. Consiglio

COMUNE DI OSTUNI (Prov. di Brindisi)
VISTO, per l'autenticità della firma



L'IMPUGNATO ADDETTO
Uff. Anz. Prov. DemograSci
[Signature]



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

Fg. 01/01

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di:

LOTESDRIERE CHIARA

abitante in VIA BIANCHIERI 6/ A/

LOTESDRIERE CHIARA

Intest. Scheda

Nata il 19/01/1938 a OSTUNI (BR)

atto n. 44/1

NUBILE

GRECO MARIA CONSIGLIA

Madre

Nata il 02/07/1912 a OSTUNI (BR)

atto n. 365/1

VEDOVA di LOTESDRIERE BENEDETTO

il 04/02/1981 a OSTUNI (BR)

atto n. 31/1

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

DELEGATO

Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 20/07/1994

Segr. L.

500

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - ~~LEGGE~~) DA

VALERE PER USO

CONSENTITO DALLA LEGGE

Il Compilatore



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che LOTESORIERE BENEDETTO

nat. ^o in Ostuni il 16/4/1920

atto n. 274, è deceduto in Ostuni

addì 4 (Quattro

del mese di Febbraio dell'anno 1981

(Millemottocentottantuno) atto n. 34

Si rilascia per uso Consorzio ANNA KEE

Ostuni, li 6-11-81



L'Ufficiale dello Stato Civile

L'IMPIEGATO INCARICATO

CHIACCHIA Antonio

(Uff. Stato Civile)

Parte riservata all'Istituto

111 12 005 0328/0
LOTESORIERE BENEDETTO
L.GO BIANCHIERI 6 A/4
72017 OSTUNI

Prot N.

Data

26 APR. 1994/3187

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

21.760.000

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto LOTESORIERE CHIARA nato a OSTUNI
il 19-01-1938 assegnatario familiare convivente del Sig. LOTESORIERE BENEDETTO
assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI
Lotto V° Via /Piazza Logo BIANCHIERI n. 6 scala A interno 4,
con riferimento all'art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560,

CHIEDE

di acquistare l'alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6
dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera ~~a~~ b) del comma 12
dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

Distinti Saluti

Data

21 aprile 1994

firma

Lotesorieri Chiara

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5295

DEL 12 LUG. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 3724 del 12.5.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO LOTESORIERE BENEDETTO Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 5 ^{LARGO}
~~VIA~~ BIANCHIERI civico, n°
piano 1 int. 3/4.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
fg. 222 p.lla 5000 / 4 cat. 3/4

cl. 3 vani catastali 4.00 rendita 272000
ROMA SALVATORE

Lo scantinato è/non incluso nella consistenza della u.i.

Note:

BENE COMUNE CORTILE PARTICELLA 4716 - VERANDA CHIUSA

N.B. : su detto lotto, in data , sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge .

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

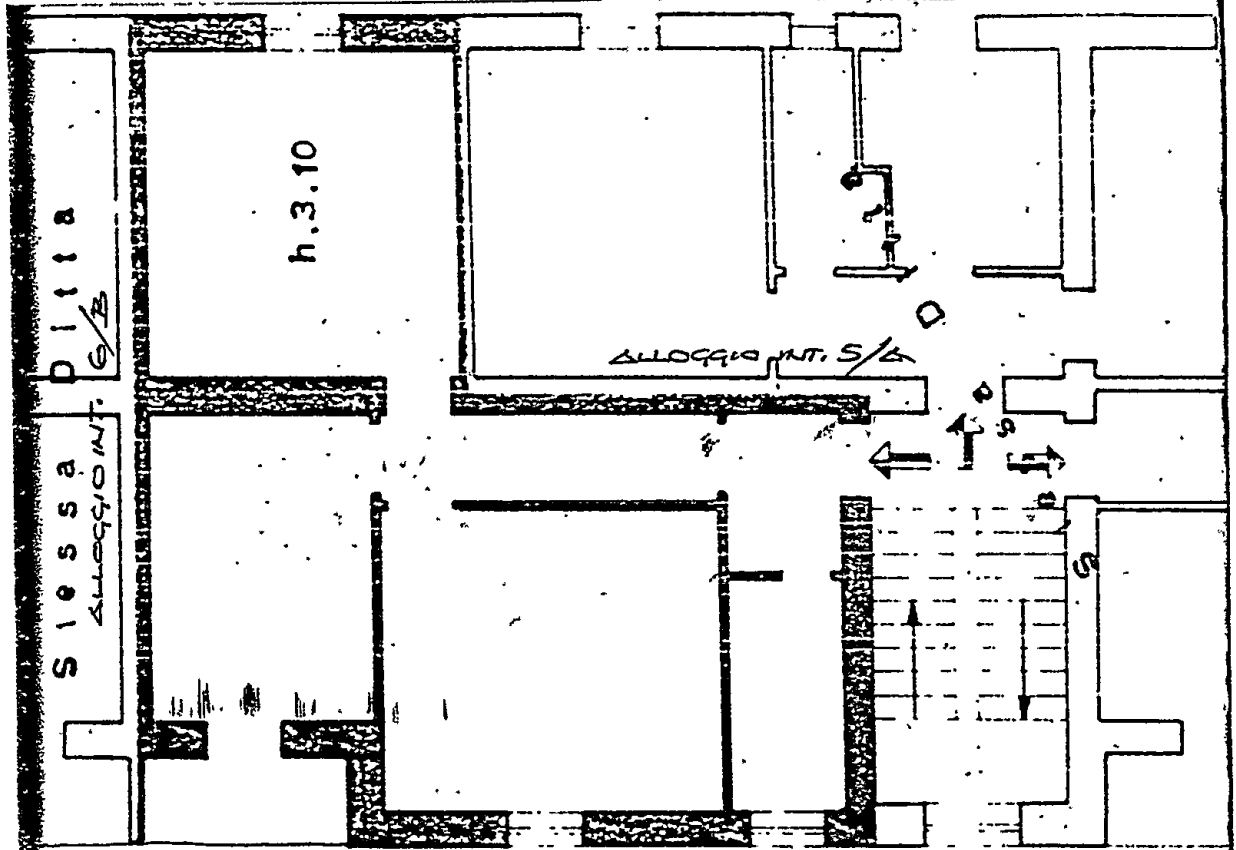
IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

OSTUNI

LOTTO 5
LARGO BIANCHIERI

PIANO 1° SCALA & INT. 4

VIA PROV. PER GROTTOLE



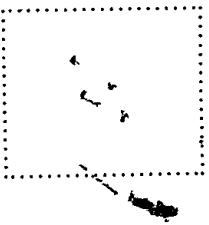
STESSA DITTA
CORTILE COMUNE



Mod. 23-1 (per l'interno) (1988) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE P.T.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**



DA RESTITUIRE A:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

N. B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA

72100

BRINDISI

--	--	--	--	--

C A P

--

LOCALITÀ

--	--

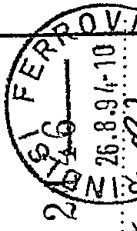
SIGLA PROV

MAZZOTA

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

72100 BRINDISI C.P.



della:

del:

☒ Raccomandata

☐ Vaglia

☐ Assicurata

☐ Pacco

indirizzato a

OSTERIA

GAIA - OSTUNI

dall'Ufficio di

CHIARA - LARGO BIANCHIERI

spedito il 24-8-94

N. di L.

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 25/8/94

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN FINE MORALE CON R.D. 13.9.1940 N. 1474)

2 AGO. 1994

Prot. n. 6094

li,

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACC. A.R.

Al Sig. LOTESORIERE CHIARA
LARGO BIANCHIERI 6 A/4
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di F.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 21-4-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 5 scala A int. H, Via LARGO BIANCHIERI 6.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di f. 17625.600 intestato a "I.A.C.P. Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui è assegnatario il sig. LOTESORIERE BENEDETTO, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il dispendio di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo IACP.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di f. 705024 per IVA, mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica ancora che la pratica di cessione del suddetto alloggio in favore della S.V. - nella qualità di familiare convivente dell'assegnatario sig. LOTESORIERE BENEDETTO sarà perfezionata a condizione che:

- l'assegnatario risulti in perfetta regola con i canoni di locazione;
- alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'IVA, come sopra indicati, il sig. LOTESORIERE BENEDETTO abbia alla data della domanda della S.V., la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni;
- che sottoscriva con firma autenticata da pubblico ufficiale, ed invii a questo IACP, l'allegata dichiarazione.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Foglio 2°

ProL n.

/./.

li,

I requisiti per la titolarità all'acquisto dell'alloggio da parte della S.V. saranno accertati da questo Istituto attraverso la richiesta di idonea documentazione.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==

Prot. N. 8884

Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 27 OTT. 1970

-AL SIG. Leone Benuetto

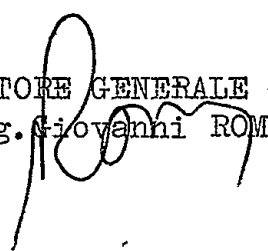
Via Bisacchieri
Ostuni

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del
contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei te
nuto in fitto.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE (FF.
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 11692

li. 9 NOV. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Allegati:

- Copia delib. n. 8362 del 3.4.95;
- Copia delib. n. 8409 del 27.9.95;
- Dati catastali e piante planim.

- Al Notaio Dr. Nicola SALOMONE

Via Pola, 34

72017

OSTUNI

- Sig.ra LOTESORIERE Chiara

Largo Bianchieri 6, A/4

72017

OSTUNI

E.P.c.

- SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI - Largo Bianchieri - Lotto 5° - sc. A - piano 1° - int. 4 - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. Assegnatario: LOTESORIERE Benedetto (deeduto) - Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'acquirente in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dello alloggio, pari a f. 19.584.000.= (fibre diciannovemilionicinquecentoottantaquattromila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

L'acquirente è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo Vallarino)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluso le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

L. sottoscrittore (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziante (3) ed il

Sig. ROMA SALVATORE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/A del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 3.600 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 - 15.060

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 Agosto 1963 al N. 288

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

CARMINE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa o bollo
(art. unico della legge n. 1203)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. ROMA SALVATORE

hanno avuto
convenzioni che (4)

10 - 8 62
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Durata della locazione:

Corrispettivi pattuiti: L. 3600- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A

, addì



DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 25 AGO 1962 19 al N. 2308

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

9149 - RACCOMANDATA R.R.

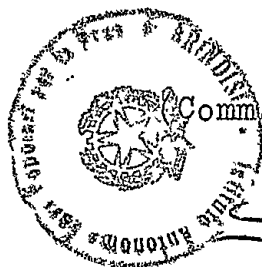
Al Sig. ROMA Salvatore
Lotto 5^o Scala A Int. 4
Via ~~Via G. Lanza~~ Largo Capponi
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.442, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1270

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Roma Salvatore

Lotto 5° Scala A Int: 4

Via L. Caffuccini

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infirma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.611 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.90 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.122 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.611</u> vano per vani <u>3.90</u> £ .	<u>6.283</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£ .	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£ .	<u>189</u>
	<u>7.122</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

Normale 140-Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunce
Art. _____ del campione unico
(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. ROMA Salvatore

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 per la r. ed 82 della legge d.
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960



L. DENUNZIANTE

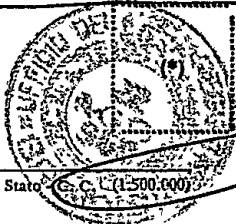
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 22 AGO. 1960 al N. 578

vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire Senza

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi e con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(4) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. ROMA Salvatore

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4 del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipare

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 24 AGO 1959 19 59

I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 1476

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1476

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

18 V. BINOYON

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

Art. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo.....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il.....

Sig. Roma Salvatore

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate:

di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Appartamento n. 4/A del 5° lotto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.600 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire al N. 1436

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o del denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o del denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritt ^o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant ^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess ^o denunziant ^e (3) ed il

Sig. Roma Salvatore

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

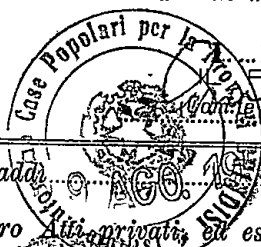
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/A del 5° Lo
di case popolari nel Comune di Orturi

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N°
vol. foglio registro Atti privati, di esatte lire Quarantamila

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) **Com.te Ubaldo VAL-**
LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di **Presidente dell'I.A.C.P.**

dimorant (2) **Brindisi, Via Casimiro, 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) **ed il**

Signor ROMA Salvatore

fu Andrea

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

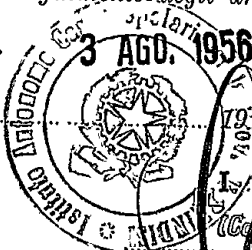
Designazione delle cose locate: **appartamento n. 4/A al 5° lotto**
delle case popolari in Ostuni - Largo Cappuccini

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1956**

Corrispettivi pattuiti: **L. 3.600,= mensili anticipate**

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923; n. 3269.

BRINDISI, addi

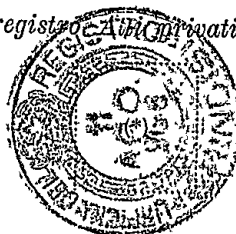


DENUNZIANTE (7)
Presidente
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denunzia, addi **11 AGO. 1956**

vol. foglio registro ed esatte lire **60**

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

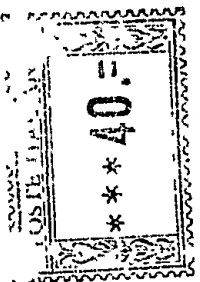


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI — Via G. Casimiro n. 9. — Telef. 22-526 - 22-835 - 22-521 - 22-851

481



Al Sig. Dott. Bened. De
56046 Dto - Pore Popolari

BRINDISI 1950

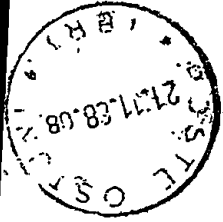
OSTU N1

5 Via G. Casimiro N. 6

Servizi Sociali

UFFICIO

Scheda N. *O.A.*



Brindisi, *20 novembre* 19*68*

La S. V. è pregata di favorire presso questo Istituto per comunicazioni urgenti che La riguardano. *dalle ore 12 -*
Distinti saluti.

[Signature]
IL PRESIDENTE

ex Roma Salvatore

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6684

BRINDISI 15 SET. 1970

SEZIONE: Amm/va. -

AL SIG. LORESONE BENEDIZIO

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gio in locazione semplice. -

Via Bianchieri 6 - Lotto 5° - Co. A/1

OSUNI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione
Legge 655/64 è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile
di proprietà di questo Istituto, sito in via Bianchieri Lotto 5°
scala A interno 1.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli acces-
sori equivalenti a vani legali 3,90.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 27.901
come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10/10/1970</u> al <u>10/11/1970</u>	
£. <u>1.560</u> vano X vani <u>3,90</u>	£. <u>0.084</u>
b) - canone consumo acqua normale e fogna	£. <u>000</u>
c) - contributo nelle spese di illuminazione delle scale	£. <u>200</u>
d) - imposta registraz. ecc. il 4% su a)	£. <u>643</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO	£. <u>7.327</u>
e) - Deposito-cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)	£. <u>14.580</u>
f) - Deposito spese contrattuali	£. <u>6.000 -</u>
TOTALE	£. <u>27.901</u>

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provviso-
rio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto
allo effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli
atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario defi-
nitivo; mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato
ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo cor-
rispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del con-
tratto di locazione.

Si avverte che, in virtù dell'art. 12 commi 4° e 5° della Legge
23 maggio 1964, n. 655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato e
abitato a pena di decadenza entro il subito, salvo quant'altro
disposto in detto articolo e commi.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di
consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il 15/9 corrente, sarà
dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)



PA/MI/ta. -

xx Roma Salvatore

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Boll. di Vers. N. 786
del 14/9/1970
di £ 27.981

Prot. N. 669h

BRINDISI 15-9-1970

SEZIONE: Amm/va. -

AL SIG. LOTESORIERE BENEDETTO

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gio in locazione semplice. -

Via Bianchieri 6 - Lotto 5° - Sc. A/1
O S T U N I

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione ~~Legge 655~~ Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Bianchieri Lotto 5° scala A interno 1.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3,90.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 27.981 come appresso dovuto:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/10/1970 al 10/10/1970
£. 1.560 vano X vani 3,90 £. 6.084
b) - canone consumo acqua normale e fogna £. 800
c) - contributo, nelle spese di illuminazione
delle scale £. 200
d) - imposta registraz. ecc. il 4% su a) £. 243

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 7.327

e) - Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto) £. 14.654

f) - Deposito spese contrattuali £. 6.000 -

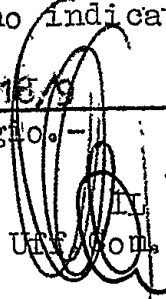
TOTALE £. 27.981
=====

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto allo effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo; mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.

Si avverte che, in virtù dell'art. 12 commi 4° e 5° della Legge 23 maggio 1964, n. 655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato e abitato a pena di decadenza entro il subito, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il 15/9 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -


IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. _____

BRINDISI _____

SEZIONE: Amm/va. - _____

AL SIG. Lotteriere Benedetto
Via Bianchini 6 - Lotto 5 - Sc. A/2

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gio in locazione semplice. -

O S T U N I

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione Legge 655 Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Bianchini Lotto 5 scala A interno 1.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3,90.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n.17 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. _____ come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10

£. 1560 vano X vani 3,90 £. 6084

b) - canone consumo acqua normale e fognaria £. 800

c) - contributo nelle spese di illuminazione
delle scale £. 300

d) - imposta registraz. ecc. il 4% su a) £. 243

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 7327

e) - Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto) £. 14654

f) - Deposito spese contrattuali £. 6.000 -

TOTALE £. 27.981
=====

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto allo effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo; mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.

Si avverte che, in virtù dell'art.12 commi 4° e 5° della Legge 23 maggio 1964, n.655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato e abitato a pena di decadenza entro il subito, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il 18/9 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Monte U. G. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

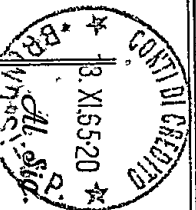
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI - Via G. Casimiro n. 9 - Telef. 22-526 -

22-835 - 22-521

POSTE ITALIANE

*** 30 =



LOTE 30 RIF. 19

Brindisi - Case popolari,

seale A. 115.4 -

OSTUNI

Via Brindisi N. 6

UFFICIO INQUILINATO

Scheda N.

Brindisi,

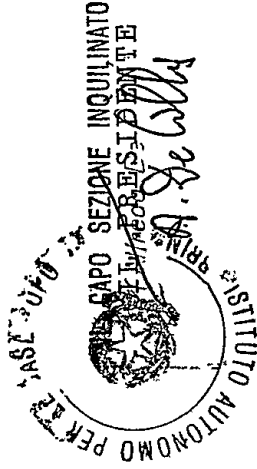
18.11.

1965



La S. V. è pregata di favorire presso questo Istituto per comunicazioni urgenti che La ri-
guardano.

Distinti saluti.





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

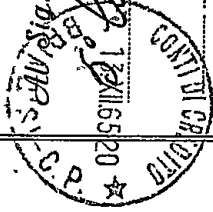
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI — Via G. Casimiro n. 9 — Telef. 22-526 — 22-835 — 22-521 — 22-851

184



Lotteria Benedetta
22-526 - Int. 4/4



Catani
Via *Pianchieri* N. *6*
75387

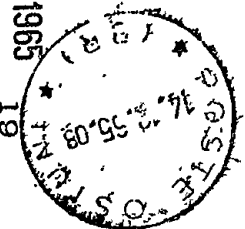
PERNIZI SOCIALI
UFFICIO INCHIESTA

Scheda N.

Brindisi,

13 DIC. 1965

19



La S. V. è pregata di favorire presso questo
Istituto per comunicazioni urgenti che La ri-
guardano, *dalle ore 9 alle ore 18*
Distinti saluti.



[Signature]
PRESIDENTE

CITTA' DI OSTUNI

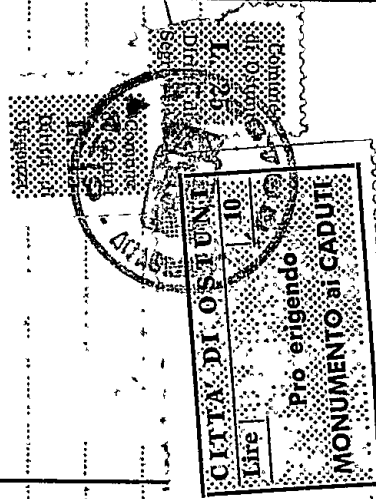
PROVINCIA DI BRINDISI



Situazione di famiglia di

D. Stenien
Benedetto i D. co

N. d'ord.	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	LUOGO E DATA DI NASCITA			Stato Civile	Condizioni	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
			COMUNE	Giorno	Mese Anno			
1.	<i>D. Stenien Benedetto</i>	<i>CF</i>	<i>Ostuni</i>	<i>16</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>Cons.</i>	<i>Pen. Prov. Soc.</i>
2.	<i>Guas. M. Conigliu</i>	<i>mohe</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>12</i>	<i>id.</i>	<i>Pen. Prov. Soc.</i>
3.	<i>D. Stenien Chiara</i>	<i>ppa</i>	<i>"</i>	<i>19</i>	<i>1</i>	<i>38</i>	<i>unib.</i>	<i>Pen. Prov. Soc.</i>
4.	<i>" M. Noddy</i>	<i>"</i>	<i>Brindisi</i>	<i>13</i>	<i>3</i>	<i>40</i>	<i>"</i>	<i>stinetice</i>



Si rilascia per uso

L'IMPIEGATO/COMPILATORE

Ostuni, li *15-12* ed in carta libera per

1965

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

con popolare
1965

12/11/11

PROTEZIONE

12/11/11

12559

12/11/11

12/11/11

13



12/11/11

12/11/11



CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

certifica

Che Lotemmen Benedetto

nato Ostuni il 16-4-1910

Atto N. 274 ha la residenza in questo Comune in
dalle uscite

Si rilascia in carta libera per uso Cose popolari

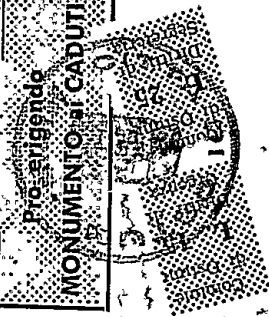
Ostuni, li 15-12 1965



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

9

CITTÀ DI OSTUNI	
Lire	30
Pre-arigendo	
MONUMENTO AI CADUTI	



CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 7 D. P. R. 2-8-1957, n. 678)

L'anno millenovecentosessanta cinque addì quindici del mese di
dicembre, dinanzi a me Salvatore Roma, Segre-
tario Comunale è comparsa il sig. Lotesoriere Benedetto
nato a Ostuni il 16-4-1910- munito del documento
di riconoscimento personale carta d'identità.

l q u a l e

Veduto l'ar. 7 del D. P. R. 2 agosto 1957, n. 678;
e reso da me personalmente edotto delle pene stabilite dall'art. 496 del D. P. per false o
reticenti affermazioni

mi ha dichiarato

Che egli non é proprietario, in qualsiasi località, di un alloggio che
consenta un reddito netto annuo superiore a £ 200.000.

WWWWWWW

WWWWWW

WWWWWWWWW

WWWWWWW

W.WWWWWW

WWW

WWW

WW

WWW

W

WW

IL RICHIEDENTE

Benedetto Lotesoriere



IL SEGRETARIO COMUNALE

Salvatore Roma

D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritto LOTESORIERE BENEDETTO, nato in Ostuni il 16 aprile 1910 ed ivi residente in Via Branchieri n. 6 scala A int. 4, dichiaro sotto la mia responsabilità che né io né mia moglie abbiamo mai ottenute l'assegnazione di altro alloggio costruito con il concorso • con il contributo dello Stato • con mutui di cui alla legge 10/8/1950 n. 715 in qualsiasi località, • di un alloggio a riscatto di cui al D.P.R. 17.1.1959 n. 2 e successive modificazioni.

Ostuni, li 15 dicembre 1965

(Loteseriere Benedetto)

Loteseriere Benedetto

Pubblicata dal 21/12/1965
al 4/1/1966

DOMANDA N. _____

PERVENUTA IL _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

occupante abitativo IACP
All'Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

OGGETTO: Domanda di prenotazione alloggio.

Il sottoscritto Potestà Bruno nato a Ostuni
il 16-4-1940, che presta la sua opera nella qualità di promotore
di campagna nel Comune di Ostuni e che occupa un
appartamento composto di n. _____ vani sito in Ostuni
alla Via Biancamano n. 6 - Male A/1, a seguito del ~~bando di concorso~~
~~in data _____~~ definitivamente chiede che gli venga assegnato un alloggio
attualmente occupato possibilmente di n. _____ vani contabili, costruito da codesto Istituto nel
Comune di Ostuni.

Alla presente domanda alliga i seguenti documenti:

✕ 1) Stato di famiglia comprovante che la stessa è composta di n. _____ persone
e con a tergo la attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
comprovante:

a) che nè il richiedente (capo famiglia) nè il coniuge (non separato legalmente),
sono iscritti nei ruoli dell'Imposta complementare per un reddito netto annuo
tassabile, a uorma della Legge 11 - 1 - 51, n. 25, superiore a L. 1.200.000 detratta
la quota afferente redditi di lavoro;

b) che il richiedente non è proprietario nel Comune di Ostuni ovvero in Comune
viciniore agevolmente collegato al Comune di Ostuni, di altra abitazione adeguata
ai bisogni della propria famiglia ai sensi dell'art. 4 Comma B) del D.P.R. 23 - 5 - 64
n. 655;

✕ 2) Certificato di cittadinanza italiana;

✕ 3) Certificato di residenza rilasciato dal Comune di Ostuni
con la indicazione esatta della data di inizio della residenza stessa;

Ungheria n. 620. n. Stato 1/1/59

- X 4) Atto notorio attestante che il richiedente non è proprietario, in qualsiasi località, di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a L. 200.000.
- X 5) Dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, che nè lui nè il coniuge hanno ottenuto l'assegnazione di altro alloggio costruito con il concorso o con il contributo dello Stato o con mutui di cui alla Legge 10 - 8 - 1950, n. 715 in qualsiasi località, o di un alloggio a riscatto di cui al D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 e successive modificazioni.

Il sottoscritto dichiara che il reddito complessivo del nucleo familiare è di L.

Per quanto richiesto dal bando di concorso, circa i criteri per l'attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria, il richiedente alliga, inoltre, la seguente documentazione: .

- a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

....., li

IL RICHIEDENTE
(nome cognome e indirizzo)

Lotosoran Beneditto

**PARTE RISERVATA AGLI UFFICI
PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO**

	I. A. C. P.	Commissione Provinciale	NOTE
1°/a			
1°/b			
1°/c			
2°/a			
2°/b			
2°/c			
2°/d			
2°/e			
3°			
4°/a			
4°/b			
4°/c			
4°/d			
5°/a			
5°/b			
5°/c			
6°/a			
6°/b			
A)			
B)			
C)			
D)			
E)			
F)			
G)			
H)			
I)			
Tot. gen. punt.			



Illmo. sig. PRESIDENTE della Commissione Provinciale

di assegnazione alloggi popolari ed economici

presso l'Ufficio del Genio Civile di

BRINDISI

Pratic. N° 328 C.P.

5° lotto ottimi - 4/A

In rog. -

Il sottoscritto LOTESORIERE BENEDETTO, nato in O-

stuni il 16/4/1910 ed ivi residente in Via Bianchieri

n. 6, scala A, interno 4;

PREMESSO:

- CHE sin dal 15/11/1960 abita nell'appartamento di
cedeste Istituto sito nel lotto 5° - Scala A - In-
terno 4 di Via Bianchieri, appartamento assegnato
in locazione al rag. SALVATORE ROMA, il quale lo dette
in sub-affitto al sottoscritto senza alcun aumento
rispetto al canone pagato all'Istituto;

- CHE del sub-affitto in parola il rag. Roma dette
comunicazione all'Istituto Autonomo Case Popolari
con raccomandata n. 3323 del 17/11/1960 nella quale
specificava il motivo del sub-affitto e cioè che
era costretto a convivere con i suoceri aventi biso-
gno di assistenza;

- CHE il rag. Roma, inoltrò in seguito domanda di ris-
catto dell'appartamento, al quale riscatto, però,
ha rinunciato con dichiarazione rilasciata all'Istitu-
to;

- CHE il rag. Roma, per circostanze sopravvenute, non

intende ritornare nell'appartamento in parola, ed
ha rinunciato anche all'assegnazione in locazione
come risulta da dichiarazione rilasciata all'Isti-
tuto;

assegnat

Con

- CHE il sottoscritto ha sempre versato dal 1960 il
canone di locazione con bollettini intestati al
rag. Roma e da alcuni mesi intestati al sotto-
scritto;

- CHE il sottoscritto cura l'appartamento come cosa
propria e del modo esemplare come é tenuto, ognuno
se ne può rendere conto;

- CHE il sottoscritto é di professione cavamonti, ora
pensionato INPS per invalidità, ha a carico la me-
glie e due figlie, le quali ultime controbuiscono
col loro lavoro di sarta l'una e di magliaia l'al-
tra alle spese della famiglia;

- CHE il sottoscritto, pur non avendo casa né alcun
altro bene di fortuna non é riuscito ad ottenere
mai l'assegnazione di un alloggio;

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto,
per le ragioni innanzi esposte, implora la S.V. Illma
e gli altri componenti la Commissione affinché l'appar-
tamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari sito
in Ostuni - Lotto 5°, scala A, Interno 4 -, nel qua-
le il sottoscritto abita sin dal 15/11/1960, venga

assegnato per trasferimento al sottoscritto stesso.

Con osservanza.

Ostuni, li 20 novembre 1965

Lo Terziniere Benvenuto

Brindisi 14/12/1965

Il sottoscritto Giosuè Benedetto nato
a Istumi il 16/4/1910 ed in via
Te in via Bianchieri n. 6 Scale A/4

Dichiaro

di impegnarsi a pagare le eventuali
spese legali e le spese per fitti
arretrati.

Con espressa

Giosuè Benedetto